



Roma, 14 novembre 2000

**CIRCOLARE N.141/2000**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ALBO - CONTRIBUTI 2001 - DELIBERA C.C.A.A. N.15/00 SU G.U. N.255 DEL 31.10.2000.**

Con la delibera indicata in oggetto il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori ha fissato l'ammontare dei contributi d'iscrizione per il 2001. In particolare le imprese devono versare:

- UNA QUOTA FISSA, dovuta da tutte le imprese iscritte, pari a 40.000 lire;
- UNA QUOTA AGGIUNTIVA, dovuta in base al numero dei veicoli che comprendono il parco veicolare, pari a

L. 10.000	per numero veicoli da 2 a 5
L. 20.000	" " " da 6 a 10
L. 50.000	" " " da 11 a 50
L. 200.000	" " " da 51 a 100
L. 500.000	" " " da 101 a 200
L.1.000.000	" " " superiore a 200

- UN'ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA, dovuta per ciascun veicolo in base alla sua massa complessiva (per i trattori in base al peso rimorchiabile), pari a

L.10.000	per ogni veicolo di m.c. oltre 6 e fino a 11,5 ton.
L.15.000	" " " " " 11,5 " 26 "
L.20.000	" " " " " 26 ton.

I contributi sono dovuti da tutte le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2000 indipendentemente dalla massa complessiva (com'è noto la legge 454/97 ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'Albo per tutte le imprese di autotrasporto in c/terzi a prescindere dal tonnellaggio) e devono essere versati entro la fine dell'anno tramite il bollettino di c/c postale prestampato inviato direttamente dall'Albo (ovvero con un normale bollettino da intestare al c/c n.34171009 - Comitato Centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - causale: iscrizione all'Albo autotrasportatori n.---- per l'anno 2001).

Entro il 31 gennaio 2001 le imprese devono fornire ai competenti comitati provinciali la prova dell'avvenuto pagamento, pena la sospensione dell'iscrizione ex articolo 19 punto 3 della legge 298/74.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 151/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

**DELIBERAZIONE 26 ottobre 2000**

**Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 2001, da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 15/00).**

IL PRESIDENTE

del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2000, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di

cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2001, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2000, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2000, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2001.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verra' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

#### Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2001, e' stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo....			L.	40.000
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:				
a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5....			"	10.000
b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10....			"	20.000
c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50....			"	50.000
d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100....			"	200.000
e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200....			"	500.000
f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiori a 200....			"	1.000.000
3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:				
a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi....			L.	10.000
b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi....			"	15.000
c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi....			"	20.000

#### Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2001, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 2001.

Roma, 26 ottobre 2000

Il presidente: De Lipsis